

Sentenza 261/2026

Repertorio 280/2026

L.C.Fioravanti Cristiano 26/2026

L.C.Altadonna Alessia 27/2026



R.G. 326-1/2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Fabio Miccio	Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi	Giudice

nel procedimento n. 326-1/2026 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Cristiano FIORAVANTI (C.F. FRV CST 73E05 H501F), nato a Roma il 05/05/1973 e la sig.ra Alessia ALTADONNA (C.F. LTD LSS 75A63 H501X), nata a Roma il 23/01/1975, entrambi residenti in Roma (RM), via Ugo Giovannozzi n. 28, elettivamente domiciliati presso la persona dell'Avv. Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, con l'assistenza dell'OCC Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma nella persona del dott. Lanfranconi

- **Ricorrenti** -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dai coniugi Fioravanti Cristiano ed Alessia Altadonna, con l'assistenza del Gestore della Crisi dott. Lanfranconi;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII;

rilevato che sono entrambi consumatori in quanto dipendenti di [REDACTED] ed hanno chiesto aprirsi procedura di liquidazione controllata familiare, ai sensi dell'art. 66 e 269 del CCII,

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere



“l’attestazione di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo”, secondo cui “quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett c) CCII atteso che i ricorrenti hanno un indebitamento di euro 354.067,87 di cui euro 309.847,12 comune,

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall’OCC nella persona del dott. Lanfranconi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi (vds. relazione del Gestore della Crisi allegata al ricorso) attestando conclusivamente che vi è possibilità di acquisire attivo per i creditori (pag. 14);

rilevato che le cause dell’indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nella chiusura dell’agenzia viaggi della quale era titolare la sig.ra Altadonna, avvenuta nel 2015; [redacted]; dalla perdita del lavoro da parte del sig. Fioravanti nel 2020(entrambi i coniugi sono oggi dipendenti presso [redacted] con un contratto a tempo determinato il sig. Fioravanti ed indeterminato la sig.ra Altadonna),

rilevato che il Gestore della Crisi ha quindi dedotto che l’indebitamento dei ricorrenti trae origine da fattori esterni alla volontà dei ricorrenti,

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori ove si tenga conto che a fronte dell’acquisto di una vettura con denaro paterno per il [redacted], avvenuta nel 2024 per euro 18.900,00, vi è in atti l’impegno dello stesso a venderla e mettere a disposizione della procedura il ricavato della vendita,

rilevato che i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che i ricorrenti sono proprietari di un immobile attualmente in vendita in sede di esecuzione forzata e stimato in euro 170.000,00 ed il sig. Fioravanti di una quota superficaria di ¼ di altro immobile (quota stimata in euro 62.675,00);

rilevato che il ricorrente sig. Fioravanti è proprietario dell'autovettura Smart t.ga [redacted], immatricolata nel 2014, valore di mercato euro 6000,00, di cui ha chiesto la liquidazione al termine della procedura in quanto necessaria a raggiungere il posto di lavoro e ad occuparsi delle esigenze della figlia minore,

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che l’attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: **i)** dal reddito mensile libero da spese di sostentamento, calcolato nella somma di € 200,00 per ciascuno dei coniugi per 36 mensilità; **ii)** dal la vendita degli immobili sopra descritti; **iii)** dalla vendita delle due vettura sopra indicate; **IV)** da modeste somme liquide giacenti sui conti correnti;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata familiare del patrimonio dei debitori, rimettendo



alla successiva determinazione del giudice delegato la quota parte dello stipendio mensile che i ricorrenti sono autorizzati a trattenere,

rilevato che il ricorrenti hanno messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio, come è obbligatorio che accada in questa procedura;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata familiare dei sig.ri Cristiano FIORAVANTI (C.F. FRV CST 73E05 H501F), nato a Roma il 05/05/1973 e la sig.ra Alessia ALTADONNA (C.F. LTD LSS 75A63 H501X), nata a Roma il 23/01/1975, entrambi residenti in Roma (RM), via Ugo Giovannozzi n. 28;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona del dott. Alfonso Lanfranconi;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, autorizzando il sig. ;Fioravanti all'utilizzo dell'autovettura che verrà liquidata al termine della procedura;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un



programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro **5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Roma, 11.3.2026

Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio

Il Presidente
dott. Giorgio Jachia

